



<u>Tel. 010.69.82.763</u> - <u>Tel. 010.69.82.764</u> - <u>Fax 010.66.73.056</u> Via Martiri della Libertà 32/4 - 16156 Genova Pegli

E-mail: info@studiocesarano.it sito: www.studiocesarano.it

PEC: alessandro.cesarano@pec.studiocesarano.it

Rag. Alessandro Cesarano Partita IVA 01264670991 Matr. Naz. ANACI nº 10137

Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (G.U. n.22 del 26-1-2013)

Gentili Signori Condomini, la nuova normativa in merito alla gestione del condominio che entrerà in vigore il prossimo 18 giugno impone all'Amministratore anche la creazione e la tenuta di un registro di anagrafe condominiale.

A norma del nuovo Articolo 1130 del Codice Civile l'Amministratore deve "curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza".

A tale proposito allego pertanto alla presente un modulo da fare pervenire a codesta amministrazione debitamente compilato e sottoscritto esclusivamente in originale. Il modulo dovrà essere redatto dal Proprietario di ciascun immobile e dovrà contenere i dati del Proprietario medesimo, di tutti gli altri eventuali Comproprietari (incluse anche le comproprietà derivanti dal regime della comunione del beni) e di ogni individuo titolare di diritti reali diritti personali di godimento (Usufruttuari, Nudi Proprietari, Inquilini, Comodatari o altro). Rammento inoltre che oltre all'appartamento devono essere dichiarati anche eventuali pertinenze e accessori (ad esempio box, cantine, negozi, fondi, eccetera).

Il modulo allegato si compone di una prima pagina ove devono essere indicati i dati del dichiarante e di ulteriori tre pagine per la dichiarazione dei dati di tre diversi immobili. Nel caso in cui il numero di immobili o di Comproprietari e titolari di diritti reali e personali fosse superiore agli spazi previsti, prego di utilizzare altre copie del presente modulo. Evidenzio infine che il modulo dovrà essere sottoscritto in ogni sua parte dal Dichiarante e da ogni altro soggetto interessato.

Sempre a norma dell'Articolo 1130 "ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni" e che "l'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministrazione acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili".

Inoltre l'Articolo 63 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile dispone che "chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi matu- rati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto".

Inoltre a norma dell'Articolo 1122 segnalo anche che "nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio. In ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea".

Ringrazio anticipatamente per la Vostra collaborazione che consentirà di adempiere a questo nuovo obbligo normativo e resto a disposizione per ogni chiarimento che dovesse occorrere.

